

TRIBUNALE DI ROMA

Sen 7353/06

SEZIONE 4^ CONTROVERSIE DI LAVORO

INPGI



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.218738/05 Ruolo Gen.

Dispositivo n. 9433/06

Il Giudice Attilio Palladini, nella causa

TRA

FASOGLIO MOLINARI IDA

elett.te dom.ta in Roma, via G. Puccini 10,

presso lo studio dell'avv. G. Ferri

che la rappresenta e difende con l'avv. D. Molinari del Foro di Torino per procura a margine del ricorso

OPPONENTE

E

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA",

in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elett.te dom.to in Roma, via Nizza 35,

e rappresentato e difeso dall'avv. P. Boer

per procura a margine della memoria

OPPOSTI

All'udienza del giorno 28.3.2006 ha pronunciato il seguente dispositivo di sentenza:

definitivamente pronunciando,

respinge il ricorso;

compensa tra le parti per intero le spese del giudizio.

Roma, 28.3.2006

IL GIUDICE

Alla luce delle suesposte osservazioni, dunque, la proposta opposizione dev'essere rigettata.

Sussistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite.

Tali sono i motivi della decisione in epigrafe.

Roma, 28.3.2006

IL GIUDICE

(Attilio Palladini)

La motivazione della presente sentenza è stata redatta dall'uditrice giudiziaria dott.ssa Angela Vernia sotto il controllo del giudice.

IL GIUDICE

IL CANCELLIERE
Veronica Scavone

Depositate in Cancelleria
Roma, il 10/4/06
IL CANCELLIERE B3
Veronica Scavone



TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE 4^ CONTROVERSIE DI LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.218738/05 Ruolo Gen.

Dispositivo n.

Il Giudice Attilio Palladini, nella causa

TRA

elett.te dom.ta in Roma, via G. Puccini 10,
presso lo studio dell'avv. G. Ferri
che la rappresenta e difende con l'avv. D. Molinari del Foro di
Torino per procura a margine del ricorso

OPPONENTE

E

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA",
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elett.te dom.to in Roma, via Nizza 35,
e rappresentato e difeso dall'avv. P. Boer
per procura a margine della memoria

OPPOSTI

All'udienza del giorno 28.3.2006 ha pronunciato il seguente
dispositivo di sentenza:

definitivamente pronunciando,
respinge il ricorso;
compensa tra le parti per intero le spese del giudizio.

Roma, 28.3.2006

IL GIUDICE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 20.7.2005 e ritualmente notificato proponeva opposizione avverso l'iscrizione a ruolo della somma di € 877,74 di cui alla cartella esattoriale notificata il 13.6.2005 a titolo di crediti per tributi coattivi previdenziali relativi agli anni 1996-1997.

Eccepiva la prescrizione dei crediti previdenziali richiesti e l'infondatezza della pretesa creditoria dell'INPGI, argomentando in tal senso.

Chiedeva, pertanto, previa sospensione della relativa esecutività, che la cartella esattoriale oggetto di opposizione venisse dichiarata nulla ovvero venisse dichiarata l'illegittimità e/o nullità dell'iscrizione di essa ricorrente all'INPGI, e comunque che venisse ordinata la cancellazione del proprio nominativo dalla stessa INPGI e dai ruoli esattoriali della Uniriscossioni S.p.a..

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

Produceva documenti.

Deduceva prova per interpello e per testi.

Si costituiva con memoria depositata il 20.7.2005, l'INPGI-Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" contestando le eccezioni dell'opponente e la fondatezza, nel merito, dell'opposizione stessa argomentando in tal senso.

Concludeva per la reiezione dell'opposizione, previa reiezione dell'istanza preliminare di sospensione della provvisoria esecuzione del ruolo.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Produceva documenti.

Rigettata l'istanza di sospensione per carenza di gravi motivi, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 28.3.2006, il giudice la poneva in discussione e decideva, all'esito, come da dispositivo in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente dev'essere disattesa.

Osserva l'opponente, infatti, che i contributi previdenziali richiesti per il tramite della cartella impugnata, che si riferiscono agli anni 1996-1997, debbono considerarsi

prescritti, essendo assoggettati alla disciplina di cui all'art. 2948 c.c..

Invero, con particolare riguardo ai contributi relativi all'anno 1996 va rilevato che la scadenza del relativo pagamento era stata posticipata al 30.6.2000 (si veda doc. 1 fascicolo parte resistente), pertanto il termine di prescrizione quinquennale va calcolato a decorrere da tale data. In ogni caso l'INPGI ha inviato alla ricorrente (si vedano docc. 2-6), anche anteriormente alla suddetta data, una pluralità di prospetti riepilogativi contenenti la formale comunicazione dell'importo dei contributi dovuti, del loro analitico ammontare, dei termini e modalità di pagamento; tali comunicazioni sono da considerarsi atti idonei a costituire in mora e ad interrompere la prescrizione.

Nel merito, l'opposizione è infondata.

La ricorrente assume che il principio di obbligatorietà della tutela previdenziale istituita con l'art. 1 del D. Lgs. 10.2.1996 n. 103 non vale per coloro che, come lei, esercitano attività professionale in modo del tutto occasionale.

Tale tesi, ad avviso di questo Giudice non può essere condivisa.

E' opportuno, a tali fini, correttamente interpretare il quadro normativo di riferimento. L'art. 2, comma 25, della L. 8.8.1995 n. 335, infatti, dispone che "il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincoli di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi". L'art. 1 del D. Lgs. 10.2.1996 n. 103, emanato in attuazione della suddetta delega, stabilisce espressamente che è stata assicurata "a decorrere dal 1° Gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincoli di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi [...] ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente", principio valevole, dunque, anche per i giornalisti. Il successivo comma 26 del summenzionato art. 2, invece, disciplina la corrispondente forma di tutela previdenziale ed assistenziale istituita presso l'INPS, richiedendo espressamente il carattere dell'abitudine dell'espletamento dell'attività professionale. Da tali disposizioni normative si evince che per i destinatari del citato comma 25 (lavoratori autonomi) i presupposti esclusivi per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo sono

svolgimento di un'attività autonoma di libera professione e l'iscrizione in appositi albi o elenchi, ancorché l'esercizio dell'attività professionale sia occasionale e produttivo di reddito trascurabile. Per i soggetti destinatari del suindicato comma 26 (parasubordinati, incaricati alla vendita a domicilio), l'abitudine nello svolgimento dell'attività professionale è richiesta espressamente quale presupposto legittimante l'obbligo assicurativo, ditalché l'espletamento di attività saltuaria da cui scaturisca un reddito di trascurabile entità esonera dagli obblighi assicurativi e fiscali.

Orbene, nel caso di specie risulta che la ricorrente è iscritta all'albo dei giornalisti pubblicisti dall'1.1.1978, ed ha svolto attività giornalistica autonoma negli anni 1996 e 1997. Può dunque senza dubbio essere ascritta alla cerchia dei destinatari del succitato comma 25; ciò comporta che, ai fini dell'iscrizione alla gestione separata INPGI, rileva semplicemente lo svolgimento dell'attività per cui sussiste l'obbligo di iscrizione all'albo, indipendentemente dalla occasionalità dell'attività svolta e dalla produzione di reddito trascurabile. In altri termini, ciò che obbliga la giornalista all'iscrizione alla gestione separata dell'INPGI è la circostanza che svolga in forma autonoma un'attività (per cui sussista l'iscrizione agli albi) indipendentemente dal reddito prodotto. Non sono previste infatti quote di esonero dal versamento contributivo, neppure in ipotesi di attività giornalistica autonoma produttiva di reddito esiguo. Infatti, il Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata dell'INPGI (si veda doc. 10 fascicolo parte resistente), approvato con D.I. del 21.5.1997, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del D. Lgs.n.103/1996, ed attualmente in vigore, prevede una misura minima di contribuzione che deve essere comunque versata, anche quando il reddito prodotto risulti pari od inferiore ad € 1.500,00. L'Istituto, infatti, nell'esercizio della potestà regolamentare ad esso conferita, ha espressamente disposto, per quel che rileva ai nostri fini, che "Il giornalista che prevede di non conseguire nell'anno un reddito superiore a 1.500,00 euro è tenuto ad inviare alla gestione separata -entro il 31 luglio- una dichiarazione in cui attesti di trovarsi nella predetta fattispecie. In tal caso è dovuto il versamento di un contributo minimo annuo pari ad euro 70,00" (si veda art. 3, comma 5, del regolamento). Tale ricostruzione è avvalorata anche dal Ministero del lavoro che si è espresso nello stesso senso con nota prot. n. 82661 del 5.8.1999 e con nota prot. n. 9PP/80946/PG-L.19 dell'8.10.2003, allegate sub docc. nn. 11 e 12 fascicolo parte resistente.

Alla luce delle suesposte osservazioni, dunque, la proposta opposizione dev'essere rigettata.

Sussistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite.

Tali sono i motivi della decisione in epigrafe.

Roma, 28.3.2006

IL GIUDICE

La motivazione della presente sentenza è stata redatta dall'uditrice giudiziaria dott.ssa Angela Vernia sotto il controllo del giudice.

IL GIUDICE